

B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. Silvia Tanzi

Sent. N. 21392/09
R.G.N. 3496/08
Cron. N. 46223/09
Rep. N. /

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

LALUNA RAY DAN, residente a Bologna, via Achilli n. 11, rappresentato e difeso, giusta delega resa a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Giorgio Bacchelli e Patrizia Antonucci, presso lo studio dei quali, in Bologna, via Solferino n. 15, ha eletto domicilio

G. di P.
Avv. Silvia Tanzi
DEPOSITATA IL:
17 FEB. 2009

ATTORE

CONTRO

TESTONI SIMONETTA residente a Bologna, via San Ptronio Vecchio n. 34

CONVENUTA CONTUMACE

TORO ASSICURAZIONI SPA, e, per essa, il Procuratori Speciali della G.G.L. S.p.A. dott. Pierfrancesco Colaianni e dott. Antonio Liverani, corrente in Torino, via Mazzini n. 53, rappresentata e difesa, giusta delega resa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Massimo Coliva, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Bologna, Via Galliera n. 19,

Oggetto:
risarcimento danni

CONVENUTA

Conclusioni di parte attrice: "Respinta ogni diversa istanza, dichiararsi tenuta e quindi condannarsi la Compagnia Toro Assicurazioni ai sensi degli artt. 149 e 150 Codice Assicurazioni, al risarcimento dei danni conseguenti al danneggiamento dell'autovettura attorea, detratte le somme già

ST

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione versata in atti è risultato che l'attrice, per tramite dell'avv. Bordoni, ha formulato richiesta di risarcimento di danni a cose con raccomandata A.R. del 26/4/2007 - completa di ogni informazione relativa alle modalità del sinistro, mezzi e persone coinvolte, nonché di indicazione utile ai fini dell'ispezione del mezzo danneggiato - , lettera pervenuta alla Toro Ass.ni in data 2/5/2007.

L'ispezione risulta essere stata effettuata dal fiduciario della Compagnia convenuta, per quanto dichiarato dalla medesima in comparsa, in data 25/5/2007; il tecnico, sempre per quanto dichiarato dalla Compagnia, avrebbe consegnato la perizia di stima in data 30/8/2007 e l'assegno dell'importo di Euro 2.100,00, quantificato secondo perizia, risulta inviato a parte attrice in data 6/9/2007.

Ora, considerato che dalla ricezione da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento decorre il termine per formulare l'offerta, nel caso di specie, l'offerta è giunta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 148 Codice Assicurazioni.

Con raccomandata A.R del 2/10/2007 l'avv. Bordoni, per conto dell'attore, precisava che la somma di Euro 2.100,00 sarebbe stata trattenuta a titolo di risarcimento del danno a cose, "restando da liquidarsi gli onorari" quantificati nella somma di Euro 400,00, dovuti per l'assistenza della fase stragiudiziale.

La questione è già stata affrontata già in vigenza della L. 990/69. La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla richiesta del patrocinatore del danneggiato per le prestazioni professionali rese nella fase stragiudiziale. Con sentenza n. 11606 del 31/5/2005 la III Sezione

della Cassazione aveva statuito che in tema di assicurazione obbligatoria per la RCA, l'Istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attese le problematiche complesse e molteplici che gravano sulla materia.

Si è posta, pertanto attenzione alla necessità di garantire l'integrità del contraddittorio fin dalla prima fase del procedimento, soprattutto per equilibrare le posizioni tra le parti contrapposte, ritenuto che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali. E ciò anche per le attività stragiudiziali svolte dal professionista prima del decorso del termine di sessanta giorni imposto dal legislatore per la proponibilità della domanda ed indipendentemente dalla proposizione di quest'ultima. La modifica apportata dall'art. 9 DPR 254/2006 alla normativa previgente, ed in contrasto con l'art. 148/11 del D.Lgs. 209/2005, prevede che l'impresa di assicurazione, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, deve fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Detti obblighi



comprendono, tra gli altri, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni a cose, e ai veicoli, il suo controllo ed eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità. L'art. 11 DPR 254/2006 prevede che dall'adesione contrattuale dell'assicurato al sistema del risarcimento

diretto, derivino effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti. Ciò detto, non risulta provato che Toro Ass.ni, nell'adempimento del suo obbligo derivante dall'art. 9 DPR 254/2006, abbia prestato al proprio assicurato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno ed è indubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la RCA, composto di vari interventi legislativi, non è di agevole comprensione da parte degli utenti, che non dispongono, spesso, nemmeno del tempo necessario per adempiere le formalità richieste.

La Compagnia Convenuta, nel ribadire le contestazioni alle pretese attoree, ha altresì addotto di aver, comunque, corrisposto all'attore ogni somma, per qualsiasi titolo dovuta, osservando di aver inoltrato, in data 30/11/2007, all'avv. Bordoni, la somma di Euro 500,00 "a titolo di competenze per l'assistenza prestata dal professionista". Detto importo è stato quantificato sulla base dell'ammontare complessivo del danno: ovvero Euro 2.100,00 per danno materiale ed Euro 1.400,00 per lesioni per un totale di Euro 3.500,00= 10% oltre ad oneri 428,00, arrotondato ad Euro 500,00.

In proposito va osservato che il presente giudizio attiene unicamente alla richiesta di risarcimento del danno a cose. Inoltre GGL S.p.A, con raccomandata del 12/11/2007 (doc. 5 di parte convenuta), indirizzata all'attore e all'avv. Bordoni, ha precisato che, per quanto attiene le sole lesioni, *"la liquidazione ammonta ad Euro 1.400,00 e.... non comprende eventuali spese mediche sostenute né eventuali competenze dell'avv. Bordoni"*. Con successiva comunicazione del 14/12/2007 (doc. 6 di parte

convenuta) il procuratore dell'attrice precisava che l'ulteriore somma di Euro 800,00, corrisposta da GGL senza alcuna ulteriore specificazione, sarebbe stata imputata, quanto ad Euro 252,00, per spese mediche documentate e, quanto ad Euro 548,00, per onorari "per assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale per le lesioni".

Va rilevato che, alla data del 14/12/2007, l'atto introduttivo del presente giudizio, volto, come detto, ad ottenere il pagamento delle competenze per l'assistenza prestata nell'assistenza stragiudiziale per il solo risarcimento di danno a cose, era già stato notificato (in data 10/12/2007) a parte convenuta, la quale, per quanto è emerso dalla documentazione in atti – comunicazione a mezzo fax del 22/2/2008 avv. Bacchelli/Toro - non ha aderito alla proposta di definizione così come prospettata dal difensore dell'attrice, prima dell'iscrizione a ruolo della causa.

Per quanto attiene la contestazione di parte convenuta circa la congruità della somma richiesta per l'assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale, va osservato che le competenze relative alle prestazioni rese dagli avvocati trovano precisa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 127 del 8 aprile 2004, in vigore dal 2 giugno 2004.

Essendo, pertanto, accertato che l'importo corrisposto all'attrice – peraltro come detto, oltre il termine previsto per legge - non ricomprendeva le spese legali relative all'assistenza prestata nella fase stragiudiziale, che

spetta alla medesima, tenuto conto del valore della causa, nonché delle prestazioni rese, per quanto emerge dalla documentazione in atti, risulta congruo l'importo complessivo di Euro 400,00 (ovvero 326,79 per onorari oltre ad oneri fiscali), di cui alla fattura n. 436/07 dello Studio Bordoni, che, peraltro, non ha indicato il rimborso forfettario per spese generali di studio.